

**STATUTO DI
"CAMPOBASE"**

ART. 1

DENOMINAZIONE E SIMBOLO

A far data dal 4 marzo 2023

"CAMPOBASE"

assume la forma partito, contraddistinto dal simbolo così descritto:

"Nel cerchio in campo verde è rappresentata una "T" in stampatello maiuscolo inclinata leggermente verso sinistra con contorno e sfondo bianco. La linea orizzontale che compone la lettera "T" contiene la scritta in stampatello di colore verde "CamPObase". La linea verticale che compone la lettera "T" è divisa a tre quarti da una linea verde e nella parte inferiore è sfumata tra i due colori bianco e verde". (Allegato 1).

ART. 2

SEDE

CAMPOBASE ha sede in Trento, attualmente in Vicolo dell'Adige n. 9. Lo spostamento dell'indirizzo nell'ambito del Comune di Trento potrà avvenire senza modifica statutaria, con delibera del Direttivo.

ART. 3

CARATTERE E SCOPO

CAMPOBASE ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, anche attraverso l'azione politica e di governo:

- a)** valori di coesione sociale, di inclusione e di solidarismo;
- b)** una nuova forma di rapporto tra le città e le valli che garantisca una adeguata rappresentatività e risorse commisurate ai bisogni;
- c)** uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle peculiarità del territorio trentino nelle sue multiformi configurazioni e delle esperienze della mutualità e la cooperazione;
- d)** scelte sulla scuola, la sanità, la cultura, l'economia, il turismo, lo sport, la ricerca, il territorio, la transizione ecologica, che rifuggano da particolarismi e da settarismi e che si fondino sul buon senso e sulla concretezza;
- e)** la sussidiarietà come criterio di competenza di buona amministrazione;
- f)** i diritti umani, civili, sociali e politici;
- g)** la tutela dell'autonomia, con riferimento all'identità politica, storica e culturale locale, anche in relazione ai temi della convivenza nel territorio regionale, ed ai legami storici e culturali con il mondo altoatesino, mitteleuropeo e l'Europa, che vanno rafforzati nella convinzione che senza di essi l'autonomia trentina è a rischio;

h) il confronto ed il rapporto con tutte le forze sociali, culturali e politiche autonomiste e della tradizione popolare, liberaldemocratica ed ecologista, che condividano obiettivi analoghi.

A tal fine intende raccogliere chi ritenga di mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione politica al fine di promuovere le iniziative che garantiscano condizioni di vita adeguate e opportunità di lavoro a tutta la popolazione che ha fatto del Trentino, per nascita, per scelta o per necessità, il suo luogo di elezione.

CAMPOBASE potrà, allo scopo di cui sopra, promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali e politiche, tra cui corsi di formazione politica, che siano ritenute opportune.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, CAMPOBASE potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto per gestire e finanziare le proprie attività, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento dei propri scopi;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente ai propri scopi, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità mediante notiziari, opuscoli, dispense e libri, creare un proprio sito interattivo, realizzare prodotti multimediali e può effettuare ricerche e sondaggi e realizzare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a)** dalle quote sociali;
- b)** dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati ed associazioni, nonché dai contributi stabiliti dalla legge;
- c)** da donazioni, legati, lasciti;
- d)** dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà di CAMPOBASE;
- e)** dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

I beni possono essere acquistati da CAMPOBASE e sono ad esso intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

CAMPOBASE potrà utilizzare per le proprie attività tutti i propri cespiti patrimoniali.

ART. 5

REQUISITI E AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere soci quanti condividano le finalità e siano interessati all'attività di CAMPOBASE.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Direttivo.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione della domanda di ammissione a CAMPOBASE dei nuovi soci è deliberata a maggioranza di voti dal Direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione.

Il Direttivo può accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscono sostegno in qualsiasi forma alle attività di CAMPOBASE; nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita di CAMPOBASE.

I soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto.

ART. 6

QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote annuali di CAMPOBASE devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento di CAMPOBASE, né sono trasmissibili.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La partecipazione alle attività di CAMPOBASE ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che CAMPOBASE si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno predisposti dal Direttivo e approvati dal Comitato Provinciale e la cui osservanza è obbligatoria per i soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Ogni socio può proporre progetti e iniziative da sottoporre al Direttivo.

CAMPOBASE si impegna a rispettare nei confronti dei soci tutte le norme in materia di privacy, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Direttivo, si perde per esclu-

sione deliberata dal Direttivo in caso di:

- a) mancato pagamento della quota associativa dopo idoneo sollecito da parte del Direttivo;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata ed è garantito il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Il socio oggetto di provvedimento di esclusione può fare ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla notifica.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

È possibile dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Direttivo riceve la volontà di recesso.

ART. 9

ORGANI di CAMPOBASE

Sono organi di CAMPOBASE:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Segretario Politico;
- c) il Comitato Provinciale;
- d) il Direttivo;
- e) il Presidente;
- f) il Tesoriere;
- g) Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di valle;
- h) Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti comunali;
- i) L'Organo di controllo;
- j) Il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatti salvi rimborsi per spese documentate e preventivamente approvate dal Direttivo.

È fatto obbligo ai componenti degli organi collegiali di partecipare alle riunioni.

Qualora un componente non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

In tutte le elezioni degli organi sociali, in caso di parità di voti sarà preferito il candidato più giovane.

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti almeno 1 (un)

mese prima del giorno fissato per l'adunanza (fatto salvo diverso termine fissato dal Direttivo in sede di convocazione), rappresenta l'universalità degli soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. È ammessa da parte del Segretario Politico la indizione della seduta in videoconferenza o in modalità mista mediante idonea piattaforma, su delibera assunta con il voto dei 3/5 dei componenti del Direttivo.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 (trentuno) dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il giorno 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove occorra, per la nomina delle cariche sociali, che avverrà di norma ogni tre anni.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

ART. 12

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni socio a mezzo mail, all'indirizzo comunicato dal socio, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione potrà fissare anche la data per la seconda convocazione, che non potrà svolgersi prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima.

ART. 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti purché essi siano, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Direttivo non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto o del simbolo, lo scioglimento di CAMPOBASE e la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione occorre la presenza della metà degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza del 15

per cento degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Nell'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di 1 (una) delega.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

ART. 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del partito o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da un socio eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale.

ART. 15

MODALITA' DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; ove si tratti di questioni riguardanti persone, la votazione può essere effettuata con scrutinio segreto. Il Presidente può proporre due scrutatori tra i presenti che vengono nominati dall'Assemblea.

ART. 16

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- * discutere e deliberare sul preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del Direttivo;
- * eleggere il Segretario politico e i membri del Comitato Provinciale a scadenza del loro mandato, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del consuntivo, tenendo conto della rappresentatività di genere di cui all'art. 24.
- * deliberare sulle linee di politica generale di CAMPOBASE;
- * deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o del simbolo;
- * deliberare sullo scioglimento di CAMPOBASE;
- * deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Direttivo.

ART. 17

SEGRETARIO POLITICO

Il Segretario politico è eletto dall'Assemblea dei soci.

Nell'eventualità che le candidature per la carica di Segretario siano superiori a due e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i primi due votati.

Il Segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del Segretario, e può essere rieletto solo una volta.

Il Segretario è il rappresentante politico di Campobase. Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato provinciale, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Dispone dell'uso del simbolo di Campobase (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni a cui Campobase intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del Segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal Presidente. Il Direttivo fissa la data dell'Assemblea provinciale dei soci per la nomina del nuovo Segretario provinciale non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica.

ART. 18

COMITATO PROVINCIALE

Il Comitato provinciale è organo composto da 35 membri, oltre al Segretario, eletti dall'Assemblea dei soci con l'espressione di un massimo di 12 preferenze, secondo quanto stabilito in sede di convocazione.

Il Comitato provinciale definisce le linee politiche di Campobase, deliberando su proposta del Segretario politico a maggioranza dei presenti.

Nomina al proprio interno il/la Presidente ed il/la Vicepresidente di Campobase, rispettando la rappresentanza di genere.

Nomina, su proposta del Segretario politico, il Direttivo, l'Organo di controllo nonché il Comitato dei Garanti.

Nomina, in occasione delle consultazioni elettorali, la commissione elettorale, stabilendone il numero e la composizione la composizione.

Il Comitato provinciale viene convocato di norma ogni trimestre o su iniziativa del Segretario politico, con idonea comunicazione almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Qualora almeno un terzo dei componenti del Comitato provinciale lo richieda in forma scritta, esso va convocato entro 20 giorni.

ART. 19 DIRETTIVO

Il Comitato provinciale nomina tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, esprimendo un massimo di tre preferenze, un Direttivo composto da nove membri, oltre al Segretario politico.

Il Direttivo coadiuva il Segretario politico nello svolgimento delle attività e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del Comitato provinciale stesso.

Tra i suoi componenti vengono nominati nella prima riunione

il segretario addetto alla redazione dei verbali e il responsabile organizzativo. Il Direttivo nomina altresì tra i soci, su proposta del Segretario politico, il Tesoriere.

Può essere nominato altresì un Vice Segretario che in caso di assenza o impedimento sostituisce il Segretario.

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. In mancanza verrà convocato il Comitato Provinciale per la nomina.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica.

Il Direttivo è convocato con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

La convocazione va fatta via mail all'indirizzo indicato dai suoi componenti. Qualora il Direttivo deliberi in tal senso, la convocazione potrà anche essere effettuata anche a mezzo whatsapp o mezzi tecnologici equivalenti.

Per la validità delle deliberazioni del Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, escluse le astensioni; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Direttivo si redige processo verbale.

Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Segretario Politico lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Le sedute del Direttivo sono presiedute dal Segretario Politico.

Alle sedute del Direttivo partecipa senza diritto di voto anche il Presidente del partito.

ART. 20

POTERI DEL DIRETTIVO

Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di CAMPOBASE, compresi fra gli altri quelli di:

- a)** assicurare il conseguimento degli scopi di CAMPOBASE;
- b)** convocare le assemblee;
- c)** deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d)** redigere il preventivo e il rendiconto consuntivo;
- e)** redigere regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento di CAMPOBASE, da sottoporre all'approvazione del Comitato Provinciale;
- f)** acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e fornire garanzie reali o personali; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione di CAMPOBASE;

- g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;
- h) sottoporre al Comitato Provinciale, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dai soci;
- i) sottoporre all'Assemblea modifiche statutarie;
- f) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

ART. 21

PRESIDENTE

Il/la Presidente è organo eletto dal Comitato provinciale nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento. Ha il compito di presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato provinciale e affianca il Segretario nei rapporti con le altre forze politiche.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto solo una volta.

Il Presidente fa parte di diritto del Direttivo senza diritto di voto.

Il Comitato provinciale può eleggere nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza di genere, un/una Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

ART. 22

IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Direttivo tra i soci. Egli è il legale rappresentante di Campobase in tutti i casi disciplinati dalla normativa vigente. Tiene la contabilità e sovrintende alle questioni economico finanziarie, riferendo al Direttivo.

Partecipa al Direttivo, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza.

Al Tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste, con esonero di responsabilità dell'ente pagatore.

ART. 23

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

CAMPOBASE favorisce la partecipazione democratica delle comunità territoriali locali, promuovendo organismi che le rappresentino in autonomia organizzativa e politica, nel quadro dei principi statutari e degli scopi del partito.

Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale tenendo conto di specifiche situazioni locali, dovranno ottenere il parere conforme del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale ha facoltà di adottare provvedimenti atti a sospendere e commissariare gli organismi locali, con facoltà di ricorso al Collegio dei Garanti, qualora essi operino in contrasto con gli scopi di CAMPOBASE e le norme statu-

tarie.

Il partito garantirà agli organismi locali una quota del 30% dei contributi volontari specificamente destinati ad essi dai sovventori.

ART. 24.

ORGANISMI DI ZONA

L'Assemblea di zona è costituita da tutti gli iscritti di zona.

Essa nomina il Coordinatore ed il Coordinamento che costituiscono punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio.

Essi durano in carica un triennio.

Il numero dei componenti del Coordinamento è liberamente stabilito dall'Assemblea territoriale, anche garantendo idonea rappresentanza ai singoli Comuni. Ne fanno parte di diritto, senza facoltà di voto, i parlamentari nazionali ed europei eletti in zona.

Nelle città con popolazione superiore ai 15 mila abitanti è possibile costituire un Coordinamento comunale con le medesime modalità. Di tale Coordinamento fanno parte di diritto, senza facoltà di voto, i consiglieri comunali.

Potrà altresì essere costituito un Gruppo provinciale giovani.

ART. 25

ORGANO DI CONTROLLO

Il Comitato provinciale nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, con i compiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2403 del Codice Civile o altrimenti per legge.

ART. 26

COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è costituito da un numero massimo di cinque membri, compreso il suo Presidente, nominati dal Comitato provinciale per tre esercizi, ed ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi previsti nello Statuto e risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e partito, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso) come organo di appello.

Esso è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne abbia richiesta da due componenti. È regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni dei Garanti sulle controversie non sono appellabili.

ART. 27

RAPPRESENTANZA DI GENERE

Al fine di garantire una adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito:

- il Comitato Provinciale dovrà essere composto, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso;
- il Direttivo eletto dal Comitato dovrà avere almeno tre componenti di genere diverso;
- la Commissione elettorale, nominata dal Comitato provinciale dovrà avere almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso;
- il Vice Segretario e il Vice Presidente, se nominati, dovranno essere di genere diverso dal Segretario Politico e dal Presidente;
- il Comitato dei garanti dovrà avere due componenti di genere diverso;
- l'Organo di Controllo, ove collegiale, dovrà avere un terzo dei componenti di genere diverso;
- i Coordinamenti di zona e cittadini dovranno avere un terzo dei componenti di genere diverso.

Qualora il risultato elettorale non dovesse rispettare tali criteri, i candidati di genere diverso risultanti tra i non eletti saranno via via preferiti fino al numero prefissato, nei limiti delle candidature aventi ricevuto voti validi, agli ultimi eletti dell'altro genere in ordine inverso di preferenze.

Nella predisposizione delle candidature per le elezioni di qualsiasi ordine e grado CAMPOBASE si impegna a promuovere la sempre maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e alle competizioni elettorali ed a rispettare le norme di legge vigenti in tema di parità di genere.

ART. 28

RENDICONTO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Direttivo procederà alla redazione del rendiconto da presentare per l'approvazione all'Assemblea da convocarsi, salvo casi di necessità, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, rendiconto e programma verranno depositati presso la sede di CAMPOBASE a disposizione dei soci che intendessero consultarli.

ART. 29

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI O RISERVE

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita di CAMPOBASE, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 30

SCIoglimento

CAMPOBASE ha durata illimitata.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria costituita da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Rappresenta causa di scioglimento anche l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea. In tale caso, ciascuno dei membri del Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad associazione o formazione politica con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31

NORMA TRANSITORIA

Per il solo mandato che inizia con l'assemblea del 4 marzo 2023 e si concluderà, a fine triennio, nella primavera 2026, i soci fondatori dell'Associazione Campobase che non dovessero risultare eletti tra i componenti del Comitato provinciale, potranno partecipare alle riunioni del medesimo senza diritto di voto.

ART. 32

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

Trento, 27 maggio 2023

F.to: Paolo Piccoli

F.to: Marco Dolzani (L.S.)